



Istituto di Istruzione Superiore "G. M. Devilla"

Via Monte Grappa, 2 Tel 079-210312 - 079/210248 - FAX 079-2110031 - SASSARI

C.F. 92141440906 - Codice Univoco UF6Z43

I.T.G "Devilla" sez. associata SSTL02901D - I.T.C "Dessi La Marmora - sez. associata SSTD029013

I.P.S.C. "Giovanni XXIII" - sez associata SSRC02901Q

e-mail ssis02900r@pec.istruzione.it - ssis02900r@istruzione.it - <http://www.itgdevilla.gov.it>

Prot. n° 75 del 17.11.2016

Al personale femminile
Dell'ISIS "Devilla - Dessi - La Marmora"
LORO SEDI

Oggetto: Tutela della salute delle lavoratrici in gravidanza. D.Lgs. 81/2008

La tutela della salute delle lavoratrici madri attraverso l'eliminazione o la riduzione dell'esposizione a fattori di rischio professionali per le gravide, per l'embrione e per il feto, con particolare attenzione a fattori di rischio abortigeni, mutageni e teratogeni, ha comportato la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento fino a sette mesi dopo il parto, per le lavoratrici dipendenti dell'Istituto (**Documento di Valutazione dei Rischi D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81** Valutazione dei Rischi correlata all'ambiente di lavoro prot. _____ del _____

A seguito della suddetta valutazione e in considerazione del fatto che nelle scuole vi è una prevalenza di docenti di sesso femminile, sono state individuate misure di prevenzione e protezione da adottare:

- Modifica dei ritmi lavorativi, in modo che essi non siano eccessivi e che non comportino una posizione particolarmente affaticante.
- Se richiesto dal medico competente, si predisporrà che la lavoratrice venga adibita, in via provvisoria, ad altra mansione.

Le lavoratrici addette alle rispettive mansioni e il rappresentante della sicurezza sono stati informati sui risultati della valutazione e sulle conseguenti misure adottate in occasione della formazione obbligatoria.

L'art. 12, comma 1, del D.Lgs. 151/2001 ha introdotto la facoltà per le lavoratrici dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, di utilizzare in forma flessibile il periodo dell'interdizione obbligatoria dal lavoro di cui all'art. 4 della legge 1204/71 (due mesi prima del parto e tre dopo il parto), posticipando un mese dell'astensione prima del parto al periodo successivo al parto.

Per poter avvalersi di tale facoltà, la lavoratrice gestante dovrà presentare apposita domanda al datore di lavoro e all'ente erogatore dell'indennità di maternità (INPS), corredata da certificazione del medico ostetrico-ginecologico del SSN o con esso convenzionato, la quale esprima una valutazione, sulla base delle informazioni fornite dalla lavoratrice sull'attività svolta, circa la compatibilità delle mansioni e relative modalità svolgimento ai fini della tutela della gestante e del nascituro e, qualora la lavoratrice sia adibita a mansione comportante l'obbligo di sorveglianza sanitaria, un certificato medico attestante l'assenza dei rischi per lo stato di gestazione.



Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Nicoletta Puggioni